



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

TRIBUNALE FEDERALE

Decisione n. 9/2021

Procedimento Disciplinare RPNI 6/2021

Il Tribunale Federale, composto da Michele Micalizzi, Presidente f.f., Cesare Fumagalli, componente, Gian Domenico Boglione, estensore, il giorno 2021 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti e le memorie di parte, ascoltato l'intervento della Procura Federale, sentita l'incolpata, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti della tesserata Giulia Brancati De Canio, nata il 4.9.1971 e in quanto minorenni rappresentata da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale, sig.ra Elisa Brancati (CF BRN LSE 71PD44 H224R)

**

Il presente procedimento trova quale antecedente fattuale le vicende già analizzate nelle indagini preliminari rubricate al n°9/2019 che diedero avvio all'indagine dei fatti verificatisi in Reggio Calabria in esito alla regata classe Laser 4.7 del 20.1.2019 e successivi sviluppi.

Riassumendo per sommi capi e necessità di sintesi come richiesto dai principi del processo sportivo, varrà ricordare che in data 20.1.2019 il predetto CN Reggio organizzava una regata valida per la selezione al campionato di classe italiano cui la tesserata Brancati partecipava e che la stessa si aggiudicava a seguito di una protesta che la stessa presentava con successo, a scapito del concorrente Giuseppe Comi.

La pervenuta, tuttavia, a circa 5 mesi dall'evento sportivo, veniva a conoscenza della pubblicazione della classifica che vedeva il predetto Comi vincitore e si adoperava per comprenderne le ragioni, ritenendo *in primis* che l'accaduto fosse frutto di un mero errore.

Conclusione che si palesava chiaramente errata solo a seguito di una intensa attività di indagine eseguita - anche a mezzo anche di procuratore legale, ovvero l'avv. Simona Carlo - da parte della stessa pervenuta che, interessata la Segreteria Generale FIV, solo dopo insistenti richieste di chiarimenti ed informazioni, consentiva di evidenziare, non già un mero errore materiale o "svista" nella pubblicazione della classifica, bensì gravi irregolarità, ben delineate nel provvedimento RPNI 9/19 che ha comminato la sospensione di mesi 5 per il tesserato Bruno Ficara, quale Presidente del CdR di Regata dell'evento agonistico sopra nominato e di mesi 2 per l'Affiliato CN Reggio, organizzatore dell'evento, provvedimento cui questo Collegio intende far riferimento, non risultando impugnativa dello stesso.

Basti qui ricordare che, in via riassuntiva, la decisione 4/2021 ha ritenuto accertato: *" che il verbale della protesta fosse stato correttamente redatto e sottoscritto; che della consegna dello stesso al Finderle non vi fosse "prova valida"; che la copia del verbale acquisita agli atti non riproducesse l'originale; che la scomparsa del documento originale e l'erroneo parere espresso dalla Valentina Colella" avesse prodotto l'intervento di correzione della classifica con la restituzione del 1° posto al Comi, e (dopo la reazione della Brancati e l'intervento della Segreteria Generale) il nuovo rivolgimento della graduatoria in favore della stessa Brancati e il pressoché contestuale ritrovamento nei locali del CN Reggio del verbale "non originale" da parte del Finderle".*

Ritenuta quindi certa l'esistenza dell'originale verbale che veniva eliminato dai soggetti sanzionati e sostituito con altro, poi disconosciuto da testimoni ritenuti attendibili. Il Tribunale Federale emetteva pronuncia di condanna, nonostante le diverse e gravi difficoltà incontrate, anche a cagione dell' *" ostinato rifiuto a comparire di taluni fra i testi indicati dalla Procura"* tra

i quali emerge per importanza la pervenuta Giulia Brancati alla quale si addebita di aver ostacolato un procedimento che avrebbe delineato fatti “*di allarmante rilevanza...*” a carico anche di altri soggetti.

Risulta in particolare dal fascicolo del presente procedimento che la madre della pervenuta, sig.ra Elisa Brancati, quale esercente la potestà genitoriale, dopo aver negato per asseriti impegni suoi e della figlia la disponibilità a rendere testimonianza, da eseguirsi peraltro a mezzo telematico e quindi senza sostanziale incomodo, ha omesso di replicare ai reiterati inviti del Segretario degli Organi di Giustizia di cui alla nota del 29.3.2021(e-mail Podestà Luca delle h.16.21) e in particolare le intimazioni inviate nelle date 23 e 29 marzo 2021 (all. all'email del 30.3.21 di Podestà Luca, h.15.10) rimaste prive di riscontro alcuno.

Tale condotta, è stata stigmatizzata dalla Procura Federale nel provvedimento datato 12.7.21 che ha ritenuto la condotta della pervenuta in aperta violazione dei principi di solidarietà e collaborazione posti agli artt.3.2 e 60 RdG.

Tutto quanto sopra premesso, letti i verbali di udienza, in ragione dei Principi informativi della Giustizia Federale posti all'art.1 del Regolamento di Giustizia che impongono l'osservanza dei principi, tra gli altri, del **contraddittorio** (sub 3) e, per quanto non disciplinato, richiedono che gli Organi di Giustizia si conformino ai principi e alle **norme generali del processo civile**, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (sub 6) si decide come segue.

Circa la notifica da parte del Segretario alla pervenuta

E' sorta preliminare contestazione circa la prova dell'avvenuta notifica dell'intimazione della pervenuta a comparire quale testimone nella procedura 4/21.

La Segreteria degli Organi di Giustizia, deputata ad attendere alle comunicazioni prescritte ai sensi dell'art.14 (sub 3) del Reg. Gius, con nota del

29.3.21 ha brevemente riassunto le modalità e le tempistiche seguite al fine della notifica della tesserata Giulia Brancati De Canio per le udienze del Tribunale Federale nei giorni 15, 18, 23 e 29 marzo. La Segreteria, in particolare, ha riferito (e nessuna censura sul punto viene sollevata dalla difesa della pervenuta) che le notifiche sono state eseguite presso la madre della teste Signora Elisa Brancati alla quale sono state inviate le convocazioni per la minore età della figlia a mezzo dell'indirizzo e-mail elisabrancati@gmail.com.

Mentre per le udienze del 15 e 18 marzo la sig.ra Elisa Brancati, non tesserata, ha fornito esplicito riscontro comunicando l'impossibilità a presenziare nel primo caso per attività sportiva della ragazza e nel secondo per propri impegni lavorativi che le impedivano di assisterla, a quelle per il 23 e 29 marzo non è stato dato alcun riscontro.

Il giorno 23, aggiunge la Segreteria, non avendo contezza della partecipazione o meno della teste regolarmente intimata, intorno alle ore 16 provava a contattare telefonicamente la Sig.ra Elisa Brancati attraverso il numero di utenza cellulare riportata nel tesseramento della figlia, ma la stessa sig.ra Elisa Brancati informava che non poteva rispondere in quanto prossima a partecipare ad una riunione di lavoro, tagliando piuttosto seccamente la conversazione ed affermando che sarebbe eventualmente stata disponibile dopo un'ora (a udienza quindi conclusa).

Nella mattinata del 29, giorno in cui l'udienza era stata differita, la Segreteria effettuava un nuovo tentativo di contattare la signora Brancati per sapere se la figlia avrebbe presenziato all'udienza a seguito di nuova intimazione via e-mail allo stesso indirizzo elisabrancati@gmail.com, ma dopo un primo squillo la linea si interrompeva. Nessun riscontro otteneva neppure un messaggio sms alla stessa utenza telefonica.

Circa le norme che attendono alla notifica delle comunicazioni

Svolte le premesse in fatto, per quanto sia possibile ricostruire anche dall'udienza testimoniale alla quale la pervenuta e atleta ha ribadito sostanzialmente le circostanze sopra riportate (pur con l'apparente inversione delle motivazioni che erano state comunicate alla Segreteria per

l'impossibilità a partecipare alle udienze del 15 e 18 marzo) è opportuno precisare che le norme di riferimento in tema di notificazione devono reperirsi nel codice di procedura civile cui l'art.1 del Regolamento di Giustizia fa riferimento e all'art.13 del medesimo Regolamento per quanto disponga in tema di "*Comunicazioni*".

Tale ultima norma invero non pare applicabile concretamente alla fattispecie laddove – è bene rimarcarlo – non si controverte circa comunicazioni ad una "parte" del procedimento, bensì ad un'atleta tesserata chiamata a partecipare al procedimento in qualità di mero testimone.

In via residuale sarà quindi necessario fare riferimento ai principi di procedura civile richiamati all'art.1 Reg.Gius. già menzionato e in punto di modalità di notificazione dell'intimazione da parte dell'ufficiale giudiziario si dovrà allora aver riguardo all'art.136 cpc a tenor del quale costui dà notizia alle parti, ovvero agli ausiliari del giudice o ai testimoni di quei provvedimenti utili alla procedura.

Varrà premettere che la comunicazione è atto del Segretario e a seguito delle modifiche apportate recentemente al cpc¹, la norma, oltre ad aver mantenuto la possibilità di una consegna a mani del destinatario, con rilascio da parte dello stesso di ricevuta, prevede che la comunicazione avvenga a mezzo posta elettronica certificata ("PEC"), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Non è qui necessario richiamare l'ampio spettro normativo che ha notevolmente innovato la materia². Basterà rilevare che la notifica via PEC è oggi espressamente regolata dal codice di rito all'art.149 bis - rubricato «*notificazione a mezzo posta elettronica*» ed introdotto dall'art. 4, 8° co., D.L. 29.12.2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.2.2010, n. 24, ma

¹ dall'art. 25, co. 1, n. 1), lett. d), L. 12.11.2011, n. 183 in vigore dal 1.1.2012 ai sensi di quanto disposto dal co. 1, art. 36, L. n. 183 del 2011

² Al riguardo, ci si limiti a ricordare che con D.M. 21.2.2011, n. 44, è stato adottato il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, D.L. 29.12.2009, n. 193, convertito nella L. 22.10.2010, n. 24, che aveva a sua volta modificato il D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133.

che tali modalità possano essere impiegate unicamente dagli operatori del settore, e non già da terzi estranei al sistema giudiziario e privi di difensori.

Verifica della formale notifica della comunicazione alla pervenuta con invito a testimoniare e analisi della condotta della pervenuta secondo i principi di collaborazione di ogni tesserato

Invero, in ragione dell'elezione di domicilio della Brancati presso l'avvocato Carlo non si vede la ragione che ha indotto la Segreteria a non utilizzare la PEC dello stesso fiduciario posto che in tal caso la notifica sarebbe stata correttamente indirizzata, ai sensi dell'art.141 c.p.c. , sebbene – è giusto aggiungere – il legale della sig.ra Brancati non avesse espressamente richiesto di ricevere le notifiche presso tale indirizzo PEC. La mera elezione di domicilio presso lo studio di un difensore, infatti, non può necessariamente ritenersi quale invito vincolante alle parti e in particolare all'Ufficio di avvalersi dello strumento elettronico certificato del fiduciario prescelto.

E' peraltro singolare la fattispecie che ci occupa laddove per ben due volte la notifica all'indirizzo di posta elettronica ("semplice" ovvero non certificata) personale della sig.ra Brancati risulta obbiettivamente aver raggiunto lo scopo, senza che nulla, neppure nel corso della presente procedura, venisse obbietato in termini di regolarità ed efficienza della piena conoscenza delle comunicazioni effettuate dalla Segreteria dell'Organo di Giustizia.

E' ben vero che le circostanze riferite da parte del Segretario che si è adoperato al massimo per consentire alla pervenuta di poter testimoniare alla procedura che ella stessa aveva promossa sembrano dare prova di quella mancanza di collaborazione che la Procura lamenta essere stata violata e che, ai sensi del richiamato comma 2 dell'art.3 Reg. Giustizia incombe su ogni Tesserato al fine di agevolare l'operato di tutti gli Organi di Giustizia.

I tentativi di raggiungere la sig.ra Brancati (che non sappiamo tuttavia se sono poi stati trasmessi alla di lei figlia) via telefonino avrebbero dovuto comprendersi come un più che esplicito invito a dare seguito alla partecipazione al procedimento che per ben due volte la stessa Brancati aveva richiesto di posticipare per esigenze personali sue e della figlia. Tuttavia, gli elementi a sostegno dell'accusa non risultano probanti di una

aperta violazione del generale principio di collaborazione ex art.50/53 Reg.Giust. (in termini peraltro omissivi e di cui avrebbe dovuto denunciarsi l'attività teoricamente richiesta in capo al tesserato) né tampoco della allegata (ma non provata) "preordinata volontà di sottrarsi alla collaborazione richiesta dal Tribunale Federale".³

Per quanto attiene alle regole applicabili alle comunicazioni, in presenza di un evidente "vuoto" normativo circa le modalità di intimazione dei testimoni, non sembra riscontrabile la violazione del richiamato art.60 Reg.Giustizia che testualmente richiede, per veder sanzionato il rifiuto di presentazione personale, la "*formale convocazione*" dinanzi all'Organo di Giustizia. Formalità che all'apparenza non sembra essere stata osservata e che, laddove puntualmente espressa dalla norma incriminatrice, non consente a questo Tribunale di esprimersi con il carattere di informalità che l'art.1 (sub6) del Reg.Giustizia (peraltro in linea con i Principi di Giustizia Sportiva, sub art.2.6) in via residuale richiama.

Ed infatti, non pare che le comunicazioni alla pervenuta siano state eseguite nel rispetto delle formalità previste per le notificazioni dagli artt. 137 ss. cpc. Le quattro notifiche eseguite all'indirizzo di posta elettronica (non certificata) non possono ritenersi legittime e determinare sul punto la procedibilità dell'accusa posto che il mancato rispetto dei parametri normativi - assenza di impiego delle modalità di notifica di cui agli artt. 2 o 6 del D.P.R. n. 123/2001 - non consentirebbe invero di pervenire ad un giudizio di certezza legale in ordine alla ricezione delle intimazioni al teste.

Se è vero che le comunicazioni possono essere validamente eseguite anche in altre forme equipollenti, ciò è altrettanto vero sempreché risulti la certezza, per effetto dell'attività di organo a ciò abilitato, dell'effettiva presa di conoscenza, da parte del destinatario della notizia da comunicare e della data in cui tale comunicazione è avvenuta e sempreché sia egualmente certo che l'atto abbia raggiunto il suo scopo.⁴

³ Così la Procura nella sua seconda memoria.

⁴ C. 24418/2008; C. 14737/2006; C. 2068/2000; C. 1140/1996; C. 5230/1994

Ed infatti sebbene il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 136 non sia sanzionato a pena di nullità, questa può derivare comunque dalla inidoneità della forma prescelta al raggiungimento dello scopo.⁵ Affermare diversamente sembra al Collegio comporterebbe il mancato rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti ai quali, secondo i principi del processo sportivo⁶, si deve assicurare l'osservanza dei principi del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

ooo

Per quanto sopra esposto e considerato è opinione del Collegio che gli atti di indagine trasmessi al Tribunale e l'esame della tesserata, non consentono di pervenire – con il necessario grado di certezza – al relativo giudizio di responsabilità per gli illeciti disciplinari a lei contestati.

Invero, in assenza di specifiche previsioni da parte delle norme federali applicabili in *subjecta materia*, la legale rappresentanza dell'atleta, minorenni al momento dei fatti, in capo alla di lei madre, non consente alcuna presunzione di conoscenza da parte della prima dei diversi inviti a comparire per rendere testimonianza nel connesso procedimento disciplinare n°9/19.

Ed il fatto che la madre della prevenuta a seguito delle prime due citazioni abbia inviato comunicazione di assoluto impedimento a comparire non autorizza affatto a ritenere che anche le due successive siano pervenute all'incolpata (è anzi ragionevole ritenere che, ove informata e per qualche ragione non disposta a testimoniare, ella avrebbe agevolmente comunicato – tramite la madre – ulteriore impedimento a comparire, tanto più che le norme sul punto neppure prevedono che quest'ultimo debba essere assoluto e documentato).

⁵ C. 3025/1995

⁶ Principi di giustizia sportiva, art.2

La prevenuta, esaminata dal Tribunale, ha del resto negato di essere stata messa a conoscenza dalla madre dell'incombente fissato dal Tribunale e non si dispone di elementi di segno contrario, dotati di valenza dirimente.

Per quanto di interesse, non colgono nel segno le deduzioni della Difesa, per altro svolte con inopportuna *vis polemica* (specie laddove sembrano dubitare della verità dell'attestazione rilasciata dal segretario del Tribunale, sig. Podestà, in punto comunicazioni scritte e *reminder* verbali/via SMS): il tema, infatti, non è la conoscenza legale dell'atto e le forme che all'uopo la comunicazione debba avere, ma quella effettiva, della quale appunto non vi è prova.

Non consta poi che le notifiche delle quali si discute siano state indirizzate all'affiliato, presso il quale il tesserato è domiciliato ex lege, alternativa valida ove non abbia fornito validi e diversi recapiti.

Infine, la responsabilità della tesserata (non della di lei madre, si badi) non può farsi derivare dal fatto che essa non si sia fatta "parte diligente" per accertarsi personalmente degli sviluppi processuali successivi alle prime due citazioni; a parte l'insanabile contraddizione tra la tesi di un tale (per altro non codificato) onere e la contestuale affermazione della legale rappresentanza della minore in capo al genitore, è noto che eventuali obblighi di diligenza (che non equivalgono ad obblighi di collaborazione con gli Organi di giustizia FIV) possono gravare sulla parte di un giudizio (avente interesse alla causa) e non su un terzo allo stesso estraneo. Diversamente ragionando, si arriverebbe alla conclusione per la quale il teste citato dalla AG ordinaria che abbia comunicato il proprio impedimento a comparire, debba poi attivarsi presso gli uffici giudiziari per verificare la data della nuova udienza destinata ad assumerne la deposizione.

Alla luce di quanto sopra, la prevenuta Giulia Brancati De Canio deve essere assolta perché manca la prova che il fatto sussista.

P.Q.M.

Proscioglie dall'incolpazione di cui all'atto di deferimento la prevenuta Giulia Brancati De Canio perché manca o è insufficiente la prova che il fatto sussista o che costituisca illecito disciplinare.

Letta la sentenza n. 4/2021 dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti la sussistenza di atti di rilievo disciplinare a carico della tesserata Valentina Colella per i fatti oggetto dell'esposto dal quale è originato il giudizio 4/2021.

Così deciso in Genova il 6.10.2021

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 18/10/2021


Il Presidente f.f.
Michele Micalizzi


Il Componente relatore ed estensore
Giandomenico Boglione